

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

37.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GRANATI CARUSO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
SPAGNOLI ed altri: Modifiche al sistema penale (363);	
PENNACCHINI: Modifiche al sistema penale (441);	
MENZIANI ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367);	
BIANCO GERARDO ed altri: Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie (1560)	417
PRESIDENTE	417, 418, 420, 421, 422, 424, 425, 426 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436
BOATO	424, 425, 435
LOMBARDI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	421, 422, 425 428, 431, 432, 436
MACALUSO	420, 424
SABBATINI, <i>Relatore</i>	418, 419, 421, 422, 423 424, 425, 426, 428, 429, 430 431, 432, 433, 434, 435, 436
VIOLANTE	419, 423, 425, 431, 435

La seduta comincia alle 10,40.

ONORATO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Spagnoli ed altri: Modifiche al sistema penale (363); Pennacchini: Modifiche al sistema penale (441); Menziani ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367); Bianco Gerardo ed altri: Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie (1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputa-

ti Spagnoli ed altri: « Modifiche al sistema penale »; Pennacchini: « Modifiche al sistema penale »; Menziani ed altri: « Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo »; Bianco Gerardo ed altri: « Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie ».

SABBATINI, *Relatore*. Propongo di riprendere l'esame degli articoli del Capo V accantonati nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Per chiarezza do nuovamente lettura del primo articolo accantonato del Capo V.

ART. 81.

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 140. — (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Nei procedimenti per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28 o ad un ufficio direttivo di una persona giuridica o di una impresa, o di una professione, arte, industria o commercio o mestiere, ovvero con abuso della potestà di genitore, il giudice, durante l'istruzione o il giudizio, può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio del pubblico ufficio, dell'ufficio direttivo della persona giuridica o dell'impresa, della professione o arte o della potestà di genitore, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importi l'applicazione della corrispondente pena accessoria.

La sospensione provvisoria non si applica agli incarichi ricoperti per diretta investitura popolare.

La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore

alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna ».

SABBATINI, *Relatore*. Poiché nella precedente seduta su tale articolo erano state manifestate alcune preoccupazioni in ordine all'ambito di applicazione delle pene accessorie e alle relative conseguenze, in seguito ad un accordo intervenuto tra i gruppi, ritiro l'emendamento al primo comma, da me presentato appunto nella precedente seduta e presento una nuova formulazione, articolata in due parti. Presento inoltre un emendamento al secondo comma.

L'emendamento al primo comma sta a significare che la pena accessoria può essere applicata provvisoriamente, salvo che ricorrano le due circostanze indicate alla fine del primo comma. È poi sembrato opportuno introdurre un nuovo comma per limitare il campo di applicazione provvisoria della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, al fine di evitare che tale sanzione possa essere applicata in casi che nulla hanno a che vedere con esigenze cautelari, con la commissione del reato e con il pubblico ufficio che la persona interessata ricopre.

La seconda parte dell'articolo 81 rimarrebbe — salvo la modifica proposta al secondo comma — nella stessa formulazione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 81 con i seguenti:

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 140. — (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Il giudice durante l'istruzione o il giudizio può applicare provvisoriamente una pena accessoria, quando, avuto riguardo alla specie e alla gravità del reato, ritenga che possa esse-

re inflitta una condanna che importi l'applicazione della stessa pena accessoria e quando ricorrano ragioni inerenti alla assicurazione delle prove o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28 ».

Sostituire al secondo comma la parola: « incarichi » con le altre: « uffici eletti ».

Ricordo inoltre che sempre nella seduta del 3 dicembre l'onorevole Rizzo aveva presentato un emendamento aggiuntivo alla fine del primo comma.

Poiché l'onorevole Rizzo non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Vorrei ricordare che l'articolo 140 del codice penale, di cui si occupa l'articolo che stiamo esaminando, è stato oggetto di numerose istanze di modifica dal punto di vista del meccanismo attuale di non correggibilità del provvedimento di applicazione della pena accessoria. In sostanza, il provvedimento cautelare preso all'inizio dell'istruttoria, o in un momento qualsiasi del giudizio, con il quale si ordina la sospensione, tra l'altro, dall'esercizio di un pubblico ufficio per chi sia sottoposto a processo, rischia di far scontare effettivamente una condanna anche quando, per ipotesi, risulti successivamente l'innocenza del condannato.

SABBATINI, *Relatore*. I casi di questo genere li disciplina l'articolo 301 del codice penale. Praticamente, con l'articolo 81 in esame si è ristretto il campo di applicazione delle pene accessorie, per cui il giudice deve anche motivare in modo specifico l'applicazione provvisoria della pena accessoria. In tal modo si impedisce in particolare che sia disposta l'interdizione dai pubblici uffici quando il reato

non abbia nulla a che fare con la carica pubblica ricoperta dall'imputato.

Si è poi previsto con il successivo articolo 88-bis, che riguarda la modifica dell'articolo 301 del codice di procedura penale, che l'impugnazione del provvedimento che dispone l'applicazione della pena accessoria non sospende l'esecuzione del provvedimento stesso.

Infine, vorrei ricordare che nella proposta di legge dell'onorevole Gerardo Bianco ed altri si affrontava il problema di chi ricopra incarichi pubblici elettivi. Proprio per tenere conto di questo problema nel secondo comma dell'articolo 81 in esame abbiamo previsto che la sospensione provvisoria della pena accessoria non si applichi agli incarichi ricoperti per diretta investitura popolare (escludendo cioè una possibilità di applicazione provvisoria della pena accessoria in questi casi).

In proposito devo chiarire che si intende che la sospensione provvisoria, prevista al secondo comma dell'articolo in questione, non si applica nei confronti del consigliere comunale o regionale, in quanto eletti nella carica per diretta investitura popolare; si applica invece nei confronti degli assessori o dei sindaci, che rivestono, per così dire, una carica di secondo grado.

Una volta stabiliti questi criteri, è sembrato che la sospensione dell'esecuzione della pena accessoria provvisoria comminata, nel periodo dell'impugnazione, potesse in qualche modo tradire il motivo ispiratore di tutta la normativa che stiamo esaminando. Di qui le modifiche all'articolo 301 del codice di procedura penale disposte con il successivo articolo 88-bis.

VIOLANTE. Mi richiamo alle parole del relatore per precisare, sempre ai fini dell'interpretazione della norma in esame, che si sono voluti realizzare due tipi di intervento sull'attuale sistema di irrogazione delle pene accessorie. Il primo estende il meccanismo di irrogazione provvisoria a tutte le pene accessorie, meno quelle cautelari; il secondo riguarda l'esigenza cautelare, secondo una richiesta più volte

avanzata dal momento che l'articolo 140 del codice penale, così come oggi è previsto, è vuoto di significato.

MACALUSO. Credo sia da tenere nella dovuta considerazione il disposto dell'articolo 81, relativamente alla misura cautelare. Infatti, anche se nell'imputato non si riscontri un atteggiamento doloso ed anche se successivamente può aversi un giudizio che scagioni l'amministratore incappato in un procedimento penale (da cui potrebbe uscire completamente indenne), non si può sottovalutare che il solo fatto di essere incappato nelle maglie della giustizia presuppone, quanto meno, un atteggiamento colposo; quanto meno nel senso di una leggerezza, di un'omissione o di superficialità nel comportamento: tutte cose di cui in questo momento nel nostro paese si parla parecchio a proposito di amministratori pubblici e di cui tutti sappiamo quali danni possono derivare.

Credo, pertanto, che la misura cautelare prevista dall'articolo 81 nel suo testo originario debba essere mantenuta: nel caso in cui, successivamente, intervenga un giudizio assolutorio dalle responsabilità, in un primo tempo attribuite all'amministratore, vorrà dire che quest'ultimo sarà, per così dire, « glorificato » e avrà espiato una sanzione cautelativa sia per sé stesso, sia per la società.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 81, nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 88-bis accantonato nella precedente seduta. Ne do lettura:

ART. 88-bis.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.

Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 88-bis con il seguente:

L'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 301. — *(Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza).*

L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice anche d'ufficio con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.

Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della mi-

sura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.

Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

SABBATINI, *Relatore*. Mi sono già soffermato sulle motivazioni che sono alla base delle modifiche proposte all'articolo 301 del codice di procedura penale.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 88-ter accantonato nella precedente seduta. Ne do lettura:

ART. 88-ter.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo, in sostanza, fa riferimento all'impugnativa del provvedimento emesso dal pretore in materia di pene accessorie provvisorie. Ne abbiamo già discusso in sede di esame dell'articolo 81 e non credo occorra un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 89, accantonato nella precedente seduta. Ne do lettura.

ART. 89.

L'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 485. — (*Esecuzione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza*). — Qualora dalla condanna inflitta derivi una pena accessoria applicabile provvisoriamente, il giudice, il quale ritiene di valersi della facoltà consentitagli dall'articolo 140 del codice penale, ordina con la sentenza l'applicazione provvisoria di quella pena accessoria.

Nello stesso modo il giudice provvede quanto alla provvisoria esecuzione delle misure di sicurezza nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale.

La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza.

L'impugnazione della sentenza per il capo che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria non ne sospende l'esecuzione ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Quando dalla condanna inflitta deriva una pena accessoria e ricorrono le condizioni previste nell'articolo 140 del codice penale il giudice, con la sentenza, può ordinare l'applicazione provvisoria della stessa pena accessoria ».

All'ultimo comma, dopo le parole: « pena accessoria », aggiungere le altre: « o della misura di sicurezza ».

SABBATINI, *Relatore*. Il primo emendamento costituisce una migliore formu-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1980

lazione intesa a delineare meglio il caso in cui, con la sentenza, il giudice può ordinare l'applicazione provvisoria della pena accessoria.

Il secondo emendamento è un completamento della dizione originaria ed è dettato da esigenze presenti a tutti noi.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore aggiuntivo all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 89, nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 102-bis.

« Quando nelle leggi speciali è richiamato l'articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all'articolo 32-bis del codice penale ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 102 dispone l'abrogazione dell'articolo 2641 del codice civile, giacché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese trova la sua compiuta disciplina nel nuovo articolo 32-bis del codice penale (introdotto dall'articolo 77 del provvedimento in esame).

L'abrogazione dell'articolo 2641 del codice civile potrebbe, però, far sorgere dub-

bi interpretativi in relazione alle disposizioni che operano un richiamo all'articolo abrogato.

L'articolo aggiuntivo intende chiarire tali questioni interpretative disponendo che il richiamo si intende operato al nuovo articolo 32-bis del codice penale.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SABBATINI, *Relatore*. Penso che a questo punto possiamo riprendere l'esame degli articoli del Capo IV accantonati nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Per chiarezza do nuovamente lettura dell'articolo 68-bis.

CAPO IV.

NUOVE NORME IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE E AGGRAVAMENTO DI PENE PER ALCUNE CONTRAVVENZIONI.

ART. 68-bis.

Dopo l'articolo 78 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 78-bis. — (Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie). — Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato, la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro libero non può superare in ogni caso i sessanta giorni ».

Ricordo, inoltre, che nella seduta precedente erano stati presentati i seguenti emendamenti:

Nel titolo del Capo IV sostituire le parole « Nuove norme », con le altre « Disposizioni ».

L'articolo 68-bis è sostituito dai seguenti:

« ART. ...

(Conversione di pene pecuniarie).

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. .

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.

Il ragguglio ha luogo calcolando 25 mila lire, o frazione di 25 mila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e 50 mila lire, o frazione di 50 mila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato ».

« ART. ...

(Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie).

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato, la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni ».

SABBATINI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta si decise di accantonare questo Capo perché erano emerse perplessità in ordine alla congruità della disposizione che stiamo per votare con la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 1975 in materia di conversione delle pene pecuniarie in pene detentive.

Ho già avuto modo di esprimere in proposito le ragioni che hanno indotto il Comitato ristretto a ritenere che il ricorso all'istituto della libertà controllata in materia di conversione di una pena pecuniaria sia lecito e costituzionale; questo sulla base di una attenta analisi della sentenza della Corte costituzionale e dei suggerimenti che essa fornisce.

Ripeto, che in seno al Comitato ristretto è stata affrontata tutta questa problematica e si è giunti alla conclusione di poter aderire al contenuto della sentenza della Corte costituzionale prevedendo le due figure della libertà controllata e del lavoro sostitutivo.

Devo ancora ricordare che la libertà controllata, così come è oggi prevista, è una misura limitativa della libertà stessa (basti pensare all'obbligo di presentarsi quotidianamente a firmare il registro presso l'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di residenza). Si è però sostenuto che quella che è considerata la vera misura di carattere limitativo, cioè il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo le autorizzazioni per motivi di salute, di famiglia e di lavoro, non può configurarsi come una limitazione della libertà simile alla detenzione.

È questo un punto su cui si è soffermata a lungo la Corte costituzionale; anche perché in genere chi non aveva soldi per pagare la pena pecuniaria finiva in prigione, e per un regime di libertà controllata si incorre ugualmente in una misura limitativa della libertà, diversa però dalla detenzione.

Vi è, infatti, un'ulteriore considerazione da fare: non dobbiamo creare le premesse di meccanismi per i quali nessuno risponda delle pene pecuniarie; tanto più che alcuni preconstituiscono la propria povertà proprio a tal fine.

VIOLANTE. Come nei casi di contrabbando e di frode valutaria, ad esempio.

SABBATINI, *Relatore*. Pertanto, si sono ritenuti validi i due istituti della libertà controllata e del lavoro sostitutivo in rela-

zione alla conversione delle pene pecuniarie.

BOATO. Vorrei riprendere un'osservazione che ho già fatto in una precedente seduta in relazione al fatto che l'applicazione della libertà controllata comporta anche la sospensione della patente di guida, fatto che presuppone che questa venga considerata o superflua o un privilegio.

SABBATINI, *Relatore*. Ho già avuto modo di chiarire che essa viene restituita nei casi in cui è necessaria per il lavoro.

BOATO. A me sembra che si creino delle disparità di trattamento tra chi risiede in una grande città, come Roma, Milano o Torino, e chi risiede in un piccolo centro, come Fiera di Primiero. Forse sarebbe opportuno prevedere il divieto di allontanamento dalla provincia di residenza, anziché dal comune di residenza, come è previsto nel testo al nostro esame; infatti penso che chi vive in un comune di tremila abitanti si trovi in una situazione ben diversa da chi risiede, ad esempio, a Milano.

SABBATINI, *Relatore*. Desidero ricordare all'onorevole Boato che al punto 1) dell'attuale articolo 33 del progetto al nostro esame è prevista una deroga al divieto in questione per motivi di studio, di lavoro o di famiglia, così da consentire di recarsi al di fuori del comune di residenza quando ve ne sia necessità. Deroga che consente di ovviare situazioni in cui, a causa delle dimensioni territoriali del comune di residenza, sarebbero maggiormente avvertiti i disagi derivanti dalla pena.

BOATO. La dizione dell'articolo 33 richiamato dal relatore specifica che è necessario chiedere il permesso di volta in volta: se tale disposizione deve essere interpretata alla lettera, chi deve recarsi, ad esempio, da Fiera di Primiero a San Martino di Castrozza, dovrà tutti i giorni farsi rilasciare l'apposita autorizzazione, cosa che non dovrà fare chi risiede in un

grande comune, all'interno del quale può muoversi liberamente.

SABBATINI, *Relatore*. È chiaro che se per motivi validi il condannato deve allontanarsi dal comune di residenza per recarsi per cinque giorni la settimana sempre nello stesso luogo, chiederà il permesso per tutti questi giorni una volta sola. L'espressione «di volta in volta» contenuta nell'articolo 33 serve ad indicare che non si tratta di un provvedimento permanente. Il condannato, comunque, non dovrà andare tutte le mattine al locale commissariato per chiedere il permesso per allontanarsi, bensì lo chiederà ed otterrà secondo il proprio giustificato bisogno.

MACALUSO. Da quanto esposto dal relatore emerge che la misura alternativa per colui il quale non si trovi nelle condizioni di pagare la pena pecuniaria si limiterebbe all'impedimento di lasciare il comune di residenza, o, comunque, a poterlo fare soltanto previa autorizzazione delle locali autorità di polizia. In questo modo credo che si ci allontani sempre più dai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale: infatti, è estremamente difficile dire di qualcuno nel nostro paese che sia effettivamente povero, per cui lo Stato con questo sistema e con una pena affittiva così labile perde ogni possibilità di recuperare il danno subito, mentre oggi dispone dello strumento del pignoramento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GRANATI CARUSO

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 68-bis.

Dopo il primo comma dell'articolo concernente la conversione di pene pecuniarie aggiungere:

«Il divieto di cui al punto 2) dell'articolo 33 è riferito al territorio dell'intera

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1980

provincia a cui appartiene il comune di residenza ».

VIOLANTE. Sono contrario al subemendamento dell'onorevole Boato perché, nel caso in specie, le misure di controllo vanno accentuate, i margini vanno ristretti e non ampliati così come suggerisce questo subemendamento.

SABBATINI, Relatore. L'onorevole Boato intende dire che il divieto di allontanarsi vale per la provincia nell'ambito della quale c'è il comune di residenza e non per il comune solamente?

BOATO. È questo che intendo dire.

SABBATINI, Relatore. Comprendo i motivi che hanno indotto l'onorevole Boato a presentare questo subemendamento, anche perché le ragioni che ne sono alla base sono state a suo tempo prese in considerazione dal Comitato ristretto che, ugualmente, si era posto il problema. Come le ha superate? Innanzitutto, con l'istituto della sospensione dei permessi e con una serie di correttivi che rendono meno ingiusta la differenza riscontrabile fra un soggetto che abiti in un piccolo comune ed un altro che abiti in un grande comune. Con l'obbligo di recarsi ad apporre la firma presso il commissariato o qualsiasi altro posto di pubblica sicurezza, si è inteso salvaguardare l'esigenza di far sì che il soggetto interessato permanga ogni giorno nel comune di residenza.

Comunque, una lettura attenta dell'articolo 33, credo possa convincere l'onorevole Boato del fatto che sono tenute sufficientemente in considerazione le esigenze che egli ha inteso evidenziare nel suo intervento ed è per tale motivo che lo invito a ritirare il suo subemendamento al quale, in ogni caso, mi dichiaro contrario.

LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

BOATO. Insisto per la votazione del mio subemendamento perché ritengo che

le dichiarazioni dei colleghi possano dare un utile contributo ai fini dell'interpretazione di questa norma e costituire una sorta di promemoria per il Senato che presto dovrà affrontare la discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boato.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al titolo del Capo IV.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 68-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 68-ter.

Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 133-bis. — (*Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria*). — Nella commisurazione della multa e dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che di quanto previsto dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice ha facoltà di aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo, o di diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga rispettivamente che la misura massima sia inefficace o la minima eccessivamente gravosa ».

« ART. 133-ter. — (*Pagamento rateale della multa o dell'ammenda*). — Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento ».

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire la parola: commisurazione, con le altre: determinazione dell'ammontare, e le parole: di quanto previsto, con le altre: dei criteri indicati.

Al secondo comma sostituire le parole: ha facoltà di, con la parola: può, e le parole: ritenga, rispettivamente che la misura massima sia inefficace e la minima eccessivamente gravosa, con le altre: ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 68-ter tende a modificare l'articolo 133 del codice penale riguardante la determinazione della condanna alla multa o all'ammenda per la quale vanno prese in considerazione le condizioni economiche del reo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 68-ter nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 69.

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136, 163 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 24. — (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato

di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a lire dieci milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni ».

« ART. 26. — (*Ammenda*). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila, né superiore a lire due milioni ».

« ART. 66. — (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis ».

« ART. 78. — (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) lire trenta milioni per la multa e lire sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e lire venticinque milioni per l'ammenda

se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte della pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto ».

« ART. 135. — (*Ragguaglio fra pene diverse*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie o pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva ».

« ART. 136. — (*Conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo rispettivamente di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore a lire un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro libero.

Il ragguaglio ha luogo calcolando 25 mila lire o frazione di 25 mila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e 50 mila lire o frazione di 50 mila lire per un giorno di lavoro libero.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata o del lavoro libero già sofferti ».

« ART. 163. — (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena ri-

manga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto; e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

« ART. 237. — (*Cauzione di buona condotta*). — La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Nella prima parte dell'articolo 69, tra le parole: 163 ed: e, è inserita la seguente: 175. Conseguentemente nella seconda parte dell'articolo 69 dopo il testo

dell'articolo 163 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 175. — (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). — Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie ».

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Nella rubrica dell'articolo 135 del codice penale, sostituire la parola: diverse, con le altre: pecuniarie e pene detentive.

Sostituire l'articolo 136 del codice penale con il seguente:

« ART. 136-bis. — (Modalità di conversione di pene pecuniarie). — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge ».

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento del Governo è stato proposto perché sembra opportuno modificare il secondo comma dell'articolo 175 del codice penale

in modo corrispondente a quanto previsto per l'articolo 163 del codice penale in relazione alle nuove previsioni in materia di pena pecuniaria.

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 69 tende a modificare tutte le pene consistenti nella multa. La modifica proposta deriva dalla necessità di adeguamento ai tempi che stiamo vivendo: in altri termini alla svalutazione della moneta. Questa è la ragione per la quale si è aumentata la consistenza della multa e quella dell'ammenda rispetto a quella attualmente prevista dagli articoli 24 e 26 del codice penale. Lo stesso dicasi per la modifica introdotta all'articolo 78 sempre del codice penale.

In ordine all'articolo 136 del codice penale, la nuova dizione prevede che i criteri di ragguaglio vengano stabiliti extra codice: infatti, i criteri generali di conversione ai quali ci si riferisce nella attuale dizione dell'articolo, a seguito dell'approvazione dell'articolo 68-bis del provvedimento in discussione risultano in quest'ultimo fissati. Non abbiamo voluto fare un esplicito riferimento in questa parte alla libertà controllata ed al lavoro sostitutivo per evitare di inserire nel codice il richiamo a figure che non vengono regolamentate da articoli dello stesso codice penale, e questo per ragioni di sistematica e di buona tecnica legislativa.

Faccio presente, da ultimo, che in ordine agli articoli 163 e 237 del codice penale, non ho presentato alcun emendamento rispetto al testo elaborato dal Comitato ristretto; il Governo ha poi presentato un emendamento mirante alla modifica dell'attuale articolo 175 del codice penale, al quale sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, favorevole il relatore:

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1980

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 69 nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 69-bis.

(Lavoro libero).

Il lavoro libero consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.

Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una o due giornate lavorative per settimana, salvo che il condannato non chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Nella rubrica, sostituire la parola: libero, con l'altra: sostitutivo.

Nella prima riga dell'articolo, sostituire la parola: libero, con l'altra: sostitutivo.

SABBATINI, Relatore. Il fine della previsione del lavoro libero — ed a questo proposito, ricordo che ho presentato un emendamento mirante a sostituire questa parola con l'altra « sostitutivo », per ragioni che ho già avuto modo di illustrare in una precedente seduta — è quella di prevedere un'attività non retribuita da svolgersi a favore della collettività in ripara-

zione di un danno ad essa arrecato. Nell'articolo, inoltre, si prevede che tale attività debba essere svolta nelle province in cui il condannato ha la residenza, per uno o due giornate lavorative per settimana, salvo che il condannato non chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Mi preme sottolineare che con questo articolo si introduce una nuova figura, in qualche modo prevista già dalla Corte costituzionale e che, aggiungendosi alle altre già prese in considerazione, contribuisce ad allargare la gamma delle pene attualmente previste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 69-bis nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 69-ter.

L'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 586. — (Esecuzione di pene pecuniarie). — Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato nel precetto, il condannato è tenuto al pagamento del

residuo ammontare delle pene in un'unica soluzione.

Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618.

Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione, ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie, alla scadenza di ogni singola rata nel caso di pagamento rateale, qualora l'opposizione stessa non venga proposta.

Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore dispone la conversione della pena pecuniaria a norma di legge. Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo ».

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Nell'ultimo comma sostituire la parola: dispone, con l'altra: ordina, e sopprimere le parole: a norma di legge.

SABBATINI, *Relatore*. La modifica che si vuole apportare all'articolo 586 del codice di procedura penale introduce una serie di regole dispositive in riferimento alle modifiche già approvate in tema di pene pecuniarie ed alla introduzione della figura del lavoro sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 69-ter nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 69-quater.

(Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda).

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro libero.

Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 39.

Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro libero e ne fissa altresì il termine iniziale, sentito, ove occorra, il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, ed osservando le norme concernenti gli incidenti di esecuzione stabilite negli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro libero è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Si applicano al lavoro libero le disposizioni di cui agli articoli 41, 44, 45 e 48.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 69-quater.

(Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda).

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorve-

gianza del luogo di residenza del condannato.

Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 39.

Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 41, 44, 45 e 48.

SABBATINI, *Relatore*. Accogliendo le osservazioni del Governo ho formulato questo emendamento interamente sostitutivo relativo alla determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda.

VIOLANTE. Mi chiedo se al terzo comma dell'articolo sia sufficientemente chiaro che un giorno di libertà controllata equivale ad un giorno di lavoro sostitutivo. A mio avviso non lo è e riterrei opportuna, quindi, una precisazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Violante ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore.

Alla fine del terzo comma, aggiungere il seguente periodo:

« Una giornata di lavoro sostitutivo corrisponde ad un giorno di libertà controllata ».

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento dell'onorevole Violante.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Violante.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del relatore, così subemendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 69-quinquies.

(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda).

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata o al lavoro libero conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro libero non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 43.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare senza indugio il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 69-*quater*, di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

In ogni caso il magistrato di sorveglianza compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, provvede mediante ordine di carcerazione alla conversione prevista nel primo comma, osservate le norme contenute nel capo II-bis del Titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordine di

carcerazione è trasmesso all'autorità di pubblica sicurezza, che provvede immediatamente all'esecuzione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma, al secondo e al quarto rigo, sostituire la parola: libero, con l'altra: sostitutivo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista nel primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente il quale provvede mediante ordine di carcerazione ».

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento è volto a realizzare un opportuno coordinamento con le disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354, che attribuiscono appunto alla sezione di sorveglianza e non al magistrato di sorveglianza il potere di disporre la revoca delle misure alternative.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 69-quinquies con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 69-sexies.

Dopo l'articolo 388-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 388-ter. — (*Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie*). — Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti o commette, allo stesso scopo, altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precepto, con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo ha ad oggetto la mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie e prevede, al riguardo, le relative pene.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 69-septies.

« È abrogato l'articolo 49 della legge 6 luglio 1975, n. 354 ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354, riguarda l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà; esso così recita: « Sono espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione in pene pecuniarie, sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale e non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici ».

Poiché abbiamo già definito tutto il meccanismo di conversione delle pene pecuniarie, riteniamo inutile mantenere in vigore questa norma che risulterebbe in disarmonia con quelle approvate fino a questo momento.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1980

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 69-septies nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 69-octies.

(Disposizioni transitorie).

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, le multe inflitte per reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora eseguite, si estinguono comunque decorsi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma dell'articolo 69-octies è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza ».

SABBATINI, *Relatore*. È questo un emendamento che ci è stato suggerito dal Governo, poiché si poneva la necessità di evitare la caduta in prescrizione di numerosi reati. Per questo proponiamo che la pena della multa si estingua con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, nel caso in cui la sentenza di condanna sia divenuta ir-

revocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 69-octies nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 70.

L'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Perdono giudiziale*). — Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 71.

(*Aumento delle pene pecuniarie*).

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie previste da leggi entrate

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1980

in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603 e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Le pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975 sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 71 sono sostituiti dai seguenti:

« Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975 ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari sono moltiplicate per due ».

SABBATINI, *Relatore*. A me sembra che l'emendamento del Governo tenda ad eliminare ogni possibile dubbio interpretativo in ordine ai commi in questione, chiarendo che le pene pecuniarie per le quali si prevedono gli aumenti sono quelle comminate per fatti costituenti reato, e non pure quelle previste per violazioni amministrative.

Sono quindi favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 71 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 72.

(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate rispettivamente a lire quattromila e a lire diecimila.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 72 è aggiunto il seguente capoverso:

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

SABBATINI, *Relatore*. L'emendamento, che accoglie un rilievo del Ministero delle finanze, vuole chiarire che l'articolo 72 (e, attraverso il richiamo del primo comma di tale articolo, anche l'articolo 71) si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per violazioni di carattere finanziario. Qualche dubbio in proposito potrebbe, infatti, derivare dalla circostanza che l'ultimo comma dell'articolo 24, nell'indicare le norme della presente legge applicabili alle violazioni finanziarie, non richiama l'articolo 72. Mi sembra quindi che l'emendamento del Governo meriti approvazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1980

Pongo in votazione l'articolo 72 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 73.

(Pene proporzionali).

Le disposizioni degli articoli 71 e 72 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 73-bis.

Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 196. — (*Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente*). — Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolvente, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 ».

« ART. 197. — (*Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende*). — Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo

Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 ».

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di innovazioni che intendiamo introdurre nella nostra legislazione coerentemente a quanto fatto in molti altri paesi europei.

BOATO. Qual è il soggetto di riferimento ?

VIOLANTE. Le persone giuridiche.

SABBATINI, *Relatore*. Può trattarsi di un dipendente di un'azienda o di una impresa. In sintesi, si tratta di un ampliamento delle ipotesi attualmente previste negli articoli 196 e 197.

VIOLANTE. Mentre l'articolo 196 nel nuovo testo produce soltanto una estensione dell'attuale responsabilità civile per le ammende anche alle multe, nella nuova dizione dell'articolo 197 sono contenuti elementi nuovi che mi preme mettere in luce: innanzi tutto si precisa che sono esclusi da questo tipo di responsabilità lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, e poi si inserisce un riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche. Infatti, è contenuta nell'articolo aggiuntivo in esame una previsione alternativa nel caso in cui il reato è commesso nell'interesse della persona giuridica. Si tratta di una ipotesi nuova che viene inserita nella nostra legislazione e che configura un inizio di responsabilità della persona giuridica stessa: per queste

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1980

ragioni ho ritenuto opportuno soffermarmi brevemente su di essa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 73-bis presentato dal relatore e condiviso dal Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 73-ter.

Tutte le disposizioni processuali relative al civilmente obbligato per l'ammenda si intendono riferite anche al civilmente obbligato per la multa.

SABBATINI, *Relatore*. Come è facilmente comprensibile, l'articolo aggiuntivo mira ad esplicitare un principio che è conseguenza logica di quanto prima affermato.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sottoscrivo l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 73-ter presentato dal relatore e condiviso dal Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO